

Dirigenza pubblica: le graduatorie delle selezioni interne non possono scorrere oltre i posti banditi

Il **Consiglio di Stato** ha chiarito i limiti delle procedure riservate al personale interno per l'accesso alla dirigenza pubblica, ribadendo la prevalenza costituzionale del **concorso pubblico aperto all'esterno**.

La controversia riguardava una selezione indetta da **Roma Capitale** ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165/2001. Alcune dipendenti, risultate idonee ma non vincitrici, avevano contestato la successiva decisione dell'amministrazione di coprire ulteriori posti dirigenziali mediante lo scorrimento di una graduatoria di concorso pubblico, anziché utilizzare quella della procedura interna.

Dopo il rigetto del TAR Lazio, anche il Consiglio di Stato ha escluso l'esistenza di un diritto allo scorrimento della graduatoria riservata.

Il concorso pubblico resta la regola

Il punto di partenza della decisione è l'**articolo 97 della Costituzione**, secondo cui il concorso pubblico rappresenta la modalità ordinaria di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Le selezioni riservate ai dipendenti già in servizio costituiscono invece una **deroga eccezionale**, prevista per valorizzare le professionalità interne. Proprio per questa natura derogatoria, le relative norme devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere automaticamente estese ad esse tutte le regole proprie dei concorsi pubblici.

Niente scorrimento oltre i posti previsti

Da questo principio deriva la conclusione centrale della sentenza: **la graduatoria di una procedura riservata agli interni non può essere utilizzata per coprire ulteriori posti divenuti disponibili successivamente**, salvo che una norma lo preveda espressamente.

Ammettere lo scorrimento significherebbe infatti ampliare una deroga al concorso pubblico, riducendo ulteriormente le possibilità di accesso dall'esterno. La graduatoria interna può quindi produrre effetti soltanto entro il numero dei posti originariamente messi a selezione.

La quota del 30 per cento non deve essere utilizzata integralmente

Il Consiglio di Stato chiarisce anche la portata dell'articolo 28, comma 1-ter, del Dlgs 165/2001. La previsione di una quota riservata agli interni **"non superiore al 30 per cento"** fissa un limite massimo, ma non obbliga l'amministrazione a utilizzarlo integralmente.

L'ente conserva quindi un margine di discrezionalità nella determinazione della quota da destinare alle procedure interne, fermo restando il principio della prevalenza dell'accesso dall'esterno.

Nessun obbligo di motivare la scelta del concorso pubblico

Poiché gli idonei della selezione interna non vantano un diritto allo scorrimento, l'amministrazione **non è tenuta a motivare specificamente la scelta di utilizzare una graduatoria di concorso pubblico** per coprire nuovi posti.

Per la stessa ragione è stata respinta la richiesta di risarcimento per perdita di chance avanzata dalle ricorrenti: in assenza di un diritto allo scorrimento, manca il presupposto per riconoscere il danno derivante dalla mancata assunzione. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le contestazioni sugli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 110 del TUEL, perché non tempestivamente impugnati.

Gli effetti per gli enti locali

La pronuncia offre un'indicazione importante per la programmazione delle assunzioni dirigenziali nei **PIAO**. Le procedure riservate rappresentano uno strumento legittimo di valorizzazione del personale interno, ma **non possono diventare un canale ordinario e alternativo al concorso pubblico**.

Una volta coperti i posti previsti dalla selezione riservata, le ulteriori esigenze assunzionali devono essere affrontate secondo le regole ordinarie, salvaguardando l'apertura all'esterno.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato è dunque netto: **la valorizzazione delle professionalità interne è possibile nei limiti stabiliti dalla legge, mentre il concorso pubblico resta la regola generale per l'accesso alla dirigenza pubblica**.